

REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio in merito alla gestione di un contingente di 5 000 tonnellate di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10 originari della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, relativo a talune modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in virtù di un accordo concluso tra la Comunità e la Svezia il 17 marzo 1993, è necessario garantire, a decorrere dal 15 aprile 1993, l'accesso di tutti gli importatori comunitari al contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, originari della Svezia, di cui all'allegato II dell'accordo bilaterale con la Svezia firmato a Porto il 2 maggio 1992, nonché prevedere l'applicazione di un prelievo all'importazione a dazio 0 ECU/t fino ad esaurimento di tale quantitativo;

considerando tuttavia che occorre ridurre il quantitativo di 5 000 tonnellate in proporzione al periodo dell'effettiva applicazione del contingente tariffario succitato nel 1993;

considerando che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento dei contingenti tariffari e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti, limitatamente al quantitativo previsto, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti subordinando il rilascio dei titoli di importazione alla presentazione dei documenti comprovanti l'origine, rilasciati o redatti in Svezia;

considerando che occorre prevedere le indicazioni da riportare nelle domande e sui titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽³⁾;

considerando che ai fini di una gestione efficace del regime in esame, è opportuno, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92⁽⁵⁾, che la cauzione relativa ai titoli di importazione sia fissata a 25 ECU/t nel quadro di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 10 originari della Svezia, che beneficiano di un contingente tariffario annuo a prelievo nullo per un quantitativo di 5 000 tonnellate, in forza dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità e la Svezia, possono essere importati nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, nel 1993, il suddetto quantitativo è ridotto, pro rata temporis, a 3 540 tonnellate, conformemente al punto 2 dell'allegato II dell'accordo citato.

Articolo 2

La domanda di titolo di importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato EUR.1 o di una dichiarazione riportata sulla fattura, rilasciato o redatto in Svezia, a norma dell'allegato VI dell'accordo bilaterale per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di titolo di importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate, in peso del prodotto, e non superiore a 1 000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo di importazione per telex o fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione stabilisce e comunica per telex agli Stati membri l'esito dato alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra 0.

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio del prelievo ad aliquota zero di cui all'articolo 1, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Svezia».

Il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora cero [artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1267/93]

Importafgift 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1267/93)

Abschöpfungsfrei (Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1267/93)

Εισφορά «μηδέν» [άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1267/93]

Zero levy (Article 1 of Regulation (EEC) No 1267/93)

Prélèvement «zéro» [article 1^{er} du règlement (CEE) n° 1267/93]

Prelievo «0» [articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1267/93]

Nulheffing (artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1267/93)

Direito nivelador zero [artigo 1º do Regulamento (CEE) n° 1267/93].

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli di importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione